

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

del 26 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),
ordina:

Capitolo 1: Ricerca agronomica della Confederazione Sezione 1: Scopo e orientamento

Art. 1

¹ La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche necessarie per un'agricoltura sostenibile, per le decisioni di politica agricola e per l'esecuzione della legislazione.

² La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale ed è volta alla realizzazione degli obiettivi seguenti:

- a. la Svizzera dispone di un'agricoltura multifunzionale, competitiva e conforme ai principi dello sviluppo sostenibile;
- b. l'agricoltura svizzera contribuisce alla preservazione della salute dell'essere umano e degli animali;
- c. l'agricoltura svizzera utilizza le risorse naturali quali il suolo, l'acqua, l'aria, la flora, la fauna e il paesaggio in maniera rispettosa e sostenibile; contribuisce al mantenimento e promovimento della biodiversità.

³ La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni, segnatamente le persone attive nell'agricoltura (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, la formazione e la consulenza), i consumatori e l'amministrazione.

RS 915.7

¹ RS 910.1

Sezione 2: Organizzazione

Art. 2 Ufficio federale dell'agricoltura

L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio) definisce l'orientamento strategico e gli obiettivi della ricerca agronomica. A tale scopo tiene conto del quadro stabilito dalla Confederazione in materia di politica della ricerca. Consulta preventivamente il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e gli altri ambienti interessati.

Art. 3 Agroscope

¹ Le stazioni di ricerche costituiscono l'Unità di ricerca agronomica dell'Ufficio federale. Tale unità porta il nome di Agroscope.

² Se il Consiglio federale attribuisce all'Ufficio un mandato di prestazioni per la gestione di Agroscope, si applicano le disposizioni di tale mandato.

³ L'organo direttivo di Agroscope è la conferenza dei direttori.

⁴ La conferenza dei direttori si compone dei direttori delle stazioni di ricerche e del membro responsabile della direzione dell'Ufficio. Il membro responsabile della direzione dell'Ufficio assume la presidenza della conferenza dei direttori.

⁵ L'Ufficio stabilisce i compiti, le competenze e il modo di lavoro di Agroscope in un regolamento interno.

⁶ Per le stazioni di ricerche l'Ufficio istituisce gruppi di esperti con funzione consultiva. Disciplina i compiti e le competenze di tali gruppi in un regolamento interno.

Art. 4 Stazioni di ricerche

La Confederazione dispone delle seguenti stazioni federali di ricerche ed esperimenti (stazioni di ricerche):

- a. Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo-Reckenholz (FAL);
- b. Stazione federale di ricerche agronomiche di Changins (RAC);
- c. Stazione federale di ricerche ortovitifruitticole di Wädenswil (FAW);
- d. Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l'economia lattiera di Liebefeld-Posieux (ALP);
- e. Stazione federale di ricerche per l'economia e la tecnologia agricole di Tänikon (FAT).

Art. 5 Direzione delle stazioni di ricerche

¹ Ogni stazione di ricerche è diretta da un direttore.

² L'Ufficio definisce i compiti e le competenze del direttore.

Art. 6 Consiglio della ricerca agronomica

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) nomina il presidente del Consiglio permanente della ricerca agronomica (Consiglio della ricerca) e gli altri membri di quest'ultimo per un mandato di quattro anni.

² Fanno parte del Consiglio della ricerca:

- a. almeno un rappresentante rispettivamente dell'Ufficio, del settore dei Politecnici federali, della produzione e dei consumatori;
- b. specialisti impegnati nella ricerca rilevante per l'agricoltura;
- c. persone che si occupano di temi di politica della ricerca, dell'economica, dell'ambiente e della società rilevanti per l'agricoltura e la produzione di derrate alimentari.

³ Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, ricerca, economia, ambiente e società.

⁴ Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l'attualità della ricerca. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca agronomica, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerche, d'intesa con l'Ufficio.

⁵ L'Ufficio accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Sezione 3: Compiti e competenze**Art. 7** Ambiti della ricerca

¹ Le stazioni di ricerche sono competenti per la ricerca negli ambiti seguenti:

- a. Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo-Reckenholz (FAL):
 1. risorse ambientali/protezione dell'ambiente nell'agricoltura,
 2. natura e paesaggio,
 3. sistemi di produzione ecologici e agricoltura biologica,
 4. controllo ecologico;
- b. Stazione federale di ricerche agronomiche di Changins (RAC):
 1. campicoltura e sistemi pastorali, aspetti regionali delle colture foraggere e dell'ecologia agricola,
 2. selezione vegetale per la campicoltura, risorse genetiche,
 3. viticoltura ed enologia, chimica analitica,
 4. bacche, piante medicinali, coltivazioni sotto protezione, aspetti regionali della frutticoltura e dell'orticoltura;
- c. Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole di Wädenswil (FAW):
 1. basi della protezione fitosanitaria,
 2. qualità e sicurezza dei prodotti,
 3. ricerca e consulenza (estensione);

- d. Stazione federale di ricerche per la produzione animale e l'economia lattiera di Liebefeld-Posieux (ALP):
 - 1. produzione, qualità e sicurezza del latte e della carne nonché dei prodotti lattieri, carni e apistici,
 - 2. tecnologie sostenibili per la fabbricazione del formaggio,
 - 3. basi per la trasformazione del latte e della carne;
 - e. Stazione federale di ricerche per l'economia e la tecnologia agricole di Tänikon (FAT):
 - 1. economia agricola,
 - 2. tecnologia agricola.
- ² La conferenza dei direttori fissa in dettaglio le competenze.

Art. 8 Compiti in materia di controllo ed esecuzione

¹ Le stazioni di ricerche contribuiscono all'attuazione efficiente ed efficace dei compiti di controllo e di esecuzione relativi alla legislazione in materia di agricoltura e ad altre leggi che concernono direttamente l'agricoltura. A tale scopo tengono particolarmente in considerazione la protezione della popolazione, il miglioramento della competitività dei prodotti agricoli sul mercato interno e il mantenimento della capacità di esportazione, conformemente alle norme nazionali e internazionali.

² In particolare, le stazioni di ricerche sono incaricate dei seguenti compiti in materia di controllo ed esecuzione:

- a. Stazione federale di ricerche in agroecologia e agricoltura di Zurigo-Reckenholz (FAL):
 - 1. protezione chimica, fisica e biologica del suolo, sostanze inquinanti nel suolo,
 - 2. certificazione delle sementi, protezione delle varietà,
 - 3. esame ecotossicologico dei prodotti fitosanitari,
 - 4. norme di concimazione,
 - 5. protezione delle acque: bilanci delle sostanze nutritive, immissione di sostanze nelle acque,
 - 6. metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati all'analisi della concimazione e del suolo,
 - 7. esami varietali;
- b. Stazione federale di ricerche agronomiche di Changins (RAC):
 - 1. esame di prodotti fitosanitari,
 - 2. misure fitosanitarie,
 - 3. esame e protezione delle varietà,
 - 4. certificazione del materiale vegetale,
 - 5. controllo dei vini destinati all'esportazione,
 - 6. norme di concimazione,
 - 7. preservazione delle risorse genetiche, banca genetica;

- c. Stazione federale di ricerche ortovitifrutticole di Wädenswil (FAW):
 - 1. esame di prodotti fitosanitari,
 - 2. misure fitosanitarie, incl. certificazione delle varietà di frutta,
 - 3. norme di concimazione,
 - 4. protezione delle varietà;
- d. Stazione federale di ricerche per la produzione animale e lattiera di Liebefeld-Posieux (ALP):
 - 1. servizio di ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera, incluso laboratorio di riferimento nazionale,
 - 2. alimenti per animali: – autorizzazione e controllo dei prodotti
– notifica, ammissione e registrazione dei produttori e delle persone che mettono in commercio i prodotti;
- e. Stazione federale di ricerche per l'economia e la tecnologia agricola di Tänikon (FAT):
 - 1. esame della situazione economica dell'agricoltura,
 - 2. esame dei dispositivi di sicurezza dei veicoli agricoli,
 - 3. misure edili di protezione delle acque nell'agricoltura,
 - 4. esame degli impianti e dei sistemi di stabulazione degli animali da reddito,
 - 5. protezione dalle emissioni (odori) causate dall'allevamento di animali da reddito.

³ La conferenza dei direttori fissa in dettaglio le competenze.

Art. 9 Prestazioni di servizi commerciali

¹ Le stazioni di ricerche possono offrire prestazioni di servizi commerciali.

² Tali prestazioni devono soddisfare i seguenti criteri:

- a. vi deve essere un legame stretto tra le prestazioni e gli ambiti della ricerca o i compiti esecutivi delle stazioni di ricerche;
- b. le prestazioni devono orientarsi alle esigenze del mercato;
- c. i prezzi delle prestazioni devono orientarsi a quelli del mercato;
- d. i prezzi devono coprire i costi globali delle prestazioni.

Art. 10 Collaborazione

¹ Le stazioni di ricerche si completano negli ambiti che, in virtù del tema o delle specificità regionali (ad es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi.

² Le stazioni di ricerche collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie professionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organiza-

zioni tecniche o professionali e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l'artigianato e l'economia.

³ Nello svolgimento dei loro compiti, le stazioni di ricerche collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i relativi mezzi finanziari presso organi riconosciuti di promovimento della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 11 Divulgazione delle conoscenze

Le stazioni di ricerche rendono accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pubblico i risultati delle loro ricerche nonché della loro attività in materia di controllo ed esecuzione mediante la consulenza, l'insegnamento, pubblicazioni pratiche e scientifiche (incluse le pubblicazioni nei media elettronici), perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale.

Art. 12 Diritto ai beni immateriali

¹ I diritti ai beni immateriali creati dai collaboratori delle stazioni di ricerche nell'esercizio delle loro funzioni appartengono alla Confederazione.

² La stazione di ricerche interessata decide in merito all'esercizio dei diritti che appartengono alla Confederazione.

Art. 13 Immobili, edifici e locali delle stazioni di ricerche

Le stazioni di ricerche pianificano in collaborazione con l'Ufficio il loro sviluppo in materia di edifici e di locali.

Capitolo 2: Mandati di ricerca e aiuti finanziari

Art. 14 Mandati di ricerca

Entro i limiti del credito disponibile, l'Ufficio può affidare a istituti pubblici o privati mandati di ricerca che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 15 Aiuti destinati a finanziare esperimenti e analisi

¹ Su domanda, ed entro i limiti del credito disponibile, l'Ufficio può accordare aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche o private per l'esecuzione di esperimenti o di analisi che servono alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.

² L'aiuto finanziario ammonta al massimo al 75 per cento dei costi provati e riconosciuti dall'Ufficio.

³ Se decide di assegnare un aiuto finanziario, l'Ufficio stipula un contratto con il richiedente.

Capitolo 3: Disposizioni finali**Art. 16** Esecuzione

L'Ufficio è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, nella misura in cui tale compito non incombe al Dipartimento.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 novembre 1995² sulla ricerca agronomica è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

